

COMUNE DI ALTO RENO TERME Città Metropolitana di Bologna)

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Alto Reno Terme, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Alto Reno Terme, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. In caso di locazioni brevi come definite dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni con la Legge n. 96/2017, il responsabile degli obblighi tributari è il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, resta salva la facoltà di definire, con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento, le modalità operative per l'attuazione di tali ulteriori adempimenti e per consentire le attività di controllo.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale e può essere graduata ed articolata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale. In sede di prima applicazione l'imposta è fissata in €. 1,00/persona /giorno per le permanenze nelle strutture di ogni tipo.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di 1 accompagnatore per paziente;
 - c) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
 - d) i lavoratori occupati in aziende o imprese che svolgono attività anche temporanea sul territorio comunale;
 - e) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati;
 - f) gli appartenenti a forze di polizia e del corpo dei VV FF che soggiornano per motivi di servizio;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1, lettera c) è subordinata ad apposita comunicazione del paziente al Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Articolo 6 - Riduzioni

1. Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
 - a) i gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
 - b) gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
2. La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del Dirigente Scolastico, per i soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma, della Federazione Sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura entro il termine del pernottamento, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Alto Reno Terme dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - d) mediante ogni altra modalità di pagamento ammessa dall'art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 193/2016.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad Euro 12,00 per anno d'Imposta. In caso di versamenti trimestrali di importo inferiore a quanto previsto nel precedente periodo il versamento è effettuato cumulativamente quando viene superato il predetto limite.

Articolo 8 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Alto Reno Terme sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente all'Ente, entro quindici giorni dalla fine del trimestre solare di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Alto Reno Terme.
5. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare al Comune di Alto Reno Terme entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii
6. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Alto Reno Terme, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti, anche tributari, previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 9 - Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano, ove possibile, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nel caso in cui il gestore della struttura non ottemperi alla presentazione delle comunicazioni periodiche e della dichiarazione nei termini di cui all'art. 8, del presente Regolamento e nel caso in cui la documentazione presentata risulti inattendibile, l'Imposta dovuta sarà determinata induttivamente ai sensi dell'art. 2729, del Codice civile, assumendo quali parametri rilevanti il numero dei posti letto della

struttura, una percentuale di saturazione mensile dell'70%, elevata al 85% per i mesi di giugno, luglio ed agosto, ed un pernottamento medio di soli adulti per 5 giorni ciascuno.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 8, comma 5, del presente regolamento, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni dell'art.1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Le controversie concernenti le sanzioni per il mancato rispetto del presente Regolamento, diverse da quelle tributarie, sono devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Articolo 14 – Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul "*Portale del federalismo fiscale*".

2. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento sull'Imposta di soggiorno del territorio dell'ex Comune di Porretta Terme.